



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

47396-22

Composta da:

GIACOMO ROCCHI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1525/2022
PALMA TALERICO	- Relatore -	UP - 29/11/2022
GIUSEPPE SANTALUCIA		R.G.N. 16674/2022
DANIELE CAPPUCCIO		
EVA TOSCANI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SS nato a X il X '1966

avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni; l'avv. Rita Limbania Vallebella, in difesa dell'imputato, ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 novembre 2018, il Tribunale di Sassari riconosceva **SS** responsabile dei reati al medesimo ascritti ai capi A (lesioni aggravate ai danni del coniuge, **PS**) e B (molestia e disturbo nei confronti della stessa) della rubrica e, conseguentemente, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, concesse circostante attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di mesi sette di reclusione e al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, liquidato nella misura di 2.500,00 euro.

2. La Corte di appello di Sassari, con pronuncia resa in data 6 luglio 2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato contestato al capo A) dell'imputazione perché estinto per remissione di querela e rideterminava la pena in relazione al residuo reato di cui all'art. 660 cod. pen. in mesi uno di arresto; riduceva, altresì, l'entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno nella misura di 150,00 euro, confermando, nel resto la decisione appellata.

3. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dello **S** , avvocatessa Rita Limbania Vallebella, ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 660 e 42 cod. pen..

Ha, in proposito, osservato che, per la configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen., è necessario che il soggetto attivo per petulanza o biasimevole motivo arrechi disturbo alla persona offesa; e ha sostenuto che, nel caso di specie, lo **S** si era recato presso l'abitazione di **PS** , dalla quale era separato, al fine di esercitare il proprio legittimo diritto di prelevare la figlia minore e portarla con sé e che non vi sarebbe prova alcuna della volontà dello **S** di arrecare disturbo nei termini previsti dalla norma incriminatrice; inoltre, tanto lo **S** che la **P** erano, nel contempo, imputati e persone offese del reato di reciproche lesioni, con la conseguenza che anche di tale circostanza la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto al fine di escludere la ricorrenza del reato in parola.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 660 cod. pen. e 4 lett. a) d. lgs. n. 274 del 2000, non avendo la Corte territoriale preso in considerazione l'appello proposto dal Procuratore generale, che aveva sostenuto che il reato di cui al capo A) della rubrica era di competenza del Giudice di pace ai sensi dell'art. 4 lett. a) d. lgs. n. 274 del 2000, poiché l'aggravante di cui all'art. 577, comma 2, cod. pen. non è tra quelle che rendono il reato di cui all'art. 582 cod. pen. perseguibile d'ufficio, con la conseguente applicabilità delle

sole sanzioni previste dagli artt. 52 e seguenti del citato decreto legislativo n. 274 del 2000.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 660, 131-*bis* e 163 cod. pen. e difetto di motivazione con riferimento all'applicabilità della particolare tenuità del fatto alla contravvenzione in contestazione e al denegato beneficio della sospensione condizionale della pena.

4. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in assenza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, d.ssa AP ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni; l'avv. Rita Limbania Vallebella, in difesa dell'imputato, ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso di carattere preminente e assorbente rispetto agli altri, merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Secondo la ricostruzione degli accadimenti effettuata, in maniera concorde, dalle due pronunce di merito, la vicenda oggetto del processo aveva avuto origine per essersi lo Scarpa recato presso l'abitazione della sua ex moglie al fine di prelevare la figlia minore Giada, alla quale intendeva far fare un giro a bordo del suo ciclomotore, mentre PS

voleva impedire che ciò accadesse; l'imputato aveva suonato più volte il campanello dell'abitazione della P, sostando nei pressi della stessa; quindi la Pinna era scesa da casa e, a quel punto, vi era stata tra i due una colluttazione; sia l'imputato, sia la P avevano causato l'uno all'altra, reciprocamente, lesioni personali (la medesima P, infatti, è stata condannata per detto reato nell'ambito del presente processo).

2. Così ricostruiti i fatti da valutare nella loro completezza, giova ricordare che "in tema di molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.), se, per un verso, deve ritenersi la configurabilità del reato anche quando l'agente esercita, o crede di esercitare, un proprio diritto, in modo tale, tuttavia, da rivelare l'esistenza di uno specifico malanimo che si traduce in un mero dispetto arrecato per *biasimevole motivo*, per altro verso deve escludersi che tale condizione possa essere ritenuta sussistente per il solo fatto che la condotta sia o possa apparire oggettivamente molesta (nel senso di fastidiosa o irritante) a chi la subisce, richiedendosi, invece, che tale sua caratteristica le venga impressa senza alcuna plausibile ragione strumentalmente ricollegabile all'effettivo esercizio del preteso

diritto; ragione che può consistere anche nell'intento di rendere manifesta la propria volontà di avvalersi di quel diritto, a fronte di chi non intenda riconoscerlo" (Cass. Sez. 1, n. 9619 del 19/02/2004, Rv. 227226 - 01).

3. Nella specie, non negandosi, da parte dei giudici del merito, che il ricorrente avesse subito, o potesse ragionevolmente ritenere di aver subito, un'indebita menomazione del proprio diritto di padre a tenere con sé la figlia minore, non si sarebbe potuto desumere - come invece si è fatto - la sussistenza dell'elemento caratterizzante del reato dal solo fatto che l'imputato aveva suonato "in continuazione il campanello", "sostava nei pressi della porta d'ingresso e inveiva ripetutamente contro la P stessa".

Tale comportamento, infatti, ben avrebbe potuto essere stato determinato non dalla gratuita finalità, come si afferma nell'impugnata sentenza, di dare in questo modo disturbo e fastidio, ma da quella, connaturata alla rivendicazione del proprio preteso diritto, asseritamente leso dalla ex moglie, di far chiaramente intendere a quest'ultima che non era disposto a soggiacere alla sua volontà di impedirgli che la bambina andasse in moto con lui; il che non costituisce espressione di "petulanza" o "biasimevole motivo".

4. Alla stregua di tali considerazioni, quindi, e non ravvisandosi la possibilità di ulteriori, utili approfondimenti in fatto, ritiene la Corte che l'impugnata sentenza vada annullata senza rinvio, perché il fatto, inteso come fatto oggettivamente costitutivo di reato, non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso, il 29 novembre 2022

Il Consigliere estensore

Palma Talerico

Palma Talerico

Il Presidente

Giacomo Rocchi

Giacomo Rocchi

